

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Carcano, ministro delle finanze.** Posso accettarlo come raccomandazione, e prego l'onorevole Calleri di non insistere. Il ministro delle finanze non ha voluto essere fiscale, ha voluto favorire la costituzione di dote ricordando i precetti dell'antica sapienza e quindi romana *republicae interest*, ecc.

**Rava, relatore.** Neanche la Commissione lo accetta.

**Presidente.** L'onorevole Calleri non insiste e quindi pongo a partito l'articolo 7.

(È approvato).

#### Art. 8.

« Per il pagamento delle tasse di successione e relative sopratasse e multe, nella parte riguardante valori immobiliari, sarà concesso agli eredi o legatari, a loro domanda, che il pagamento segua a rate, in un termine non maggiore di anni quattro, con la corresponsione dell'interesse scalare sul debito differito, nella ragione del tre e mezzo per cento; dichiarandosi esteso al periodo di dilazione, fino al pagamento, e agli interessi, il privilegio stabilito dall'articolo 1962 del Codice civile.

« Per il pagamento delle dette tasse e accessori, nella parte riguardante valori mobiliari, restano ferme le norme vigenti ».

A questo articolo l'onorevole Mezzanotte propone il seguente emendamento:

*Modificare nel modo seguente:* « Per il pagamento delle tasse di successione e relative sopratasse e multe, nella parte riguardante valori immobiliari, sarà concesso agli eredi o legatari la facoltà di cedere a soddisfazione della tassa, sopratasse e multe tanta parte degli indicati valori, quanta corrisponde, stimata a norma di legge, all'ammontare di quelle, o di pagare siffatto ammontare a rate... » (il resto come nell'articolo del disegno di legge).

Non essendo presente l'onorevole Mezzanotte l'emendamento s'intende ritirato, e non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

#### Art. 9.

« La tassa proporzionale di registro sui trasferimenti di beni immobili sarà applicata in misura ridotta ad un quarto agli atti delle Società cooperative per costruzione o acquisto di case economiche, coi quali, a termini degli statuti e regolamenti sociali,

vengono assegnate ai soci cooperatori le case, o porzioni di case, dalle dette Società costruite o acquistate.

« Per fruire di tale riduzione di tassa, le Società dovranno dimostrare, con la produzione dei rispettivi statuti, di essere realmente governate con le discipline e secondo i principii della cooperazione.

« Saranno ammessi allo stesso trattamento di favore, e saranno inoltre esenti da sovratassa per tardiva registrazione, gli atti della specie stipulati anteriormente alla presente legge, purchè siano presentati al registro entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

« Per le tasse considerate nel presente articolo sarà ammesso il pagamento a rate annuali, in numero non maggiore di sei, con la corresponsione di interesse e la estensione del privilegio nei termini indicati all'articolo 8. »

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo dell'onorevole Comandini che dice:

*Alle parole dell'ultimo comma:* « con la corresponsione di interesse e la estensione » *sostituire:* « senza la corresponsione di interesse ma con la estensione... »

S'intende ritirato, non essendo presente il proponente.

Viene poi quello degli onorevoli Fasce, Imperiale e Pellegrini che è del tenore seguente:

« Gli atti delle società cooperative per acquisto e costruzione di case economiche, coi quali, a termini degli statuti e regolamenti sociali, vengono assegnate ai soci cooperatori le case, o porzioni di case, dalle dette società costruite o acquistate, saranno registrati nel termine di venti giorni dalla loro data col pagamento della tassa stabilita dall'art. 80 della tariffa annessa alla legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217; in quanto però le società dimostrino, con la produzione dei rispettivi statuti, di essere realmente governate con le discipline e secondo i principii della cooperazione.

« La presente disposizione è applicabile anche agli atti di assegnazione anteriormente stipulati, che saranno inoltre esenti da sovratassa per tardiva registrazione, purchè siano presentati per la registrazione nel termine di sei mesi dalla pubblicazione di questa legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fasce per svolgere il suo emendamento.